

## VERBALE DI ACCORDO

In data 13 giugno 2018, a Roma si sono incontrati la funzione di Relazioni Industriali Eni anche in rappresentanza delle società controllate appartenenti all'area contrattuale Energia e Petrolio e Chimica e le Segreterie Nazionali Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL.


Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali è stata effettuata una verifica del personale, non in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo del Premio di Partecipazione Eni 2018-2020 dell'8 maggio 2018, al quale non è stato erogato l'acconto della competenza 2018 del Premio di Partecipazione.

Le Parti, riconfermando i criteri di erogazione del Premio di Partecipazione 2018-2020, hanno definito di approfondire alcune casistiche di esclusione dal pagamento dell'acconto della competenza 2018 del Premio di Partecipazione.

In relazione a quanto sopra, relativamente ai lavoratori non in servizio in Italia alla data di sottoscrizione dell'accordo dell'8 maggio 2018 ma in servizio in Italia nel corso dell'anno 2017, le Parti convengono di erogare, con le competenze del mese di giugno 2018, un importo "*una tantum*" di € 2.000 riferito alla categoria 4 del vigente CCNL Energia e Petrolio e alla categoria C del vigente CCNL Chimico.

L'importo di € 2.000 sarà riparametrato sulla base delle scale parametriche allegata al verbale di accordo dell'8 maggio 2018, in proporzione al numero dei mesi di presenza effettiva in Italia maturati nel corso del 2017.

Ai suddetti lavoratori, qualora vengano richieste delle verifiche rispetto al trattamento applicato al pagamento degli importi sopra riportati, saranno effettuati gli opportuni riscontri.



Inoltre, sarà erogato, per i suddetti lavoratori appartenenti all'area contrattuale Energia e Petrolio, in relazione a quanto previsto dall'art. 34 del vigente CCNL Energia e Petrolio, con le competenze del mese di giugno 2018, un importo "una tantum" di € 140 riparametrato sulla base della scala parametrica del vigente CCNL Energia e Petrolio.

Gli importi erogati a titolo di "una tantum", non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi gli effetti fiscali, contributivi e assicurativi di legge; pertanto a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non avranno incidenza o riflesso su ogni elemento della retribuzione, su maggiorazioni, su istituti contrattuali diretti o differiti di alcun genere né sul trattamento di fine rapporto e in ogni modo riferibile in via diretta o indiretta agli istituti previsti dai vigenti CCNL.

Le Parti, inoltre, hanno analizzato ulteriori situazioni di mancata erogazione dell'acconto nel mese di maggio 2018 riferite al personale che alla data dell'8 maggio 2018 non risultava in servizio convenendo di gestire tali situazioni in coerenza con l'accordo dell'8 maggio 2018.

Eni



Filctem CGIL Femca CISL Uiltec UIL

